

## **TI\_GERICHTE 11.2007.47 vom 18. Dezember 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-12-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2007.47](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2007.47)

FR: TI\_GERICHTE 11.2007.47 du 18 décembre 2010

IT: TI\_GERICHTE 11.2007.47 del 18 dicembre 2010

### **Regeste**

Scioglimento del regime dei beni: donazione tra coniugi in costanza di matrimonio?

### **Erwägungen**

#### **E. 000**

muti alcunché in proposito. Convocare le parti per un dibattimento orale davanti alla Camera non sarebbe pertanto di alcuna verosimile utilità ai fini della decisione. I.  
Sull'appello di AO 1

#### **E. 2**

Nell'appello l'interessato chiede di ordinare lo scioglimento della nota comproprietà immobiliare, abitazione coniugale (la predetta particella n. 70), mediante divisione a metà del ricavo. Ora, un immobile acquisito dalle parti durante il matrimonio appartiene al patrimonio del coniuge che ne è proprietario secondo i diritti reali e che è iscritto come tale nel registro fondiario ( sentenza del Tribunale federale 5C.87/2003 del 19 giugno 2003, consid. 4.1). Nella fattispecie il fondo acquisito dalle parti in ragione di un mezzo ciascuno rientra dunque per la metà nel patrimonio di ogni coniuge. La liquidazione del regime dei beni non comporta per forza lo scioglimento della comproprietà, ma ove un coniuge ne faccia richiesta il giudice deve esaminare la questione. In concreto il Pretore ha lasciato sussistere la comproprietà. Anzi, in liquidazione del regime dei beni ha riconosciuto a AP 1 un diritto d'abitazione sulla quota di AO 1 fino al 20 ottobre 2016 (18° compleanno di A \_\_\_\_\_), fissando la remunerazione dovuta per tale diritto. Nell'appello AO 1 insiste per lo scioglimento della comproprietà, chiedendo di sopprimere il diritto d'abitazione in favore della moglie. Se non che, la questione è divenuta senza oggetto, i coniugi avendo nel frattempo alienato il fondo. Tutt'al più il problema è valutare sommariamente, ai fini delle spese e delle ripetibili, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se non risultasse superato dagli eventi (art. 72 PC per analogia: RtiD I-2004 pag. 488 consid.

#### **E. 7**

Relativamente al contributo alimentare per i figli, il Pretore ha accertato il reddito di AO 1 in 4895.35 mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2660.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, onere ipotecario [già dedotta la quota a carico dei figli] fr. 120.50, premio della cassa malati fr. 268.70, assicurazione responsabilità civile e mobilio fr. 34.60, leasing dell'automobile fr. 490.45, assicurazione del veicolo fr. 131.30, imposta di circolazione fr. 27.40, onere fiscale fr. 130.–). Quanto alla moglie, egli ne ha appurato il reddito in fr. 3800.– mensili, calcolando il fabbisogno minimo in fr. 2761.90 mensili fino al maggio 2014 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 427.40, premio della cassa malati fr. 268.70, assicurazione responsabilità civile e mobilio fr. 34.60, leasing

dell'automobile fr. 490.45, assicurazione del veicolo fr. 131.30, imposta di circolazione fr. 27.40, onere fiscale fr. 130.–) e in fr. 2946.– mensili dopo di allora (costo dell'alloggio lievitato a fr. 611.50 mensili). Il fabbisogno in denaro di D\_\_\_\_\_ è stato fissato in fr. 1694.80 mensili fino al giugno del 2007, in fr. 1534.80 mensili dal luglio del 2007 al maggio del 2008 e in fr. 1724.80 mensili fino alla maggiore età; quello di A\_\_\_\_\_ in fr. 1694.80 mensili fino al giugno del 2008, in fr. 1534.80 mensili dal luglio del 2008 all'ottobre del 2010, in fr. 1724.80 mensili dal novembre del 2010 al maggio del 2014 e in fr. 1755.50 mensili dopo di allora. Ciò posto, preso atto delle disponibilità dei genitori, il primo giudice ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per D\_\_\_\_\_ di fr. 1117.50 mensili fino al 30 giugno 2007, di fr. 1050.– mensili dal 1° luglio 2007 al 31 maggio 2008, di fr. 1125.– mensili dal 1° al 30 giugno 2008, di fr. 1175.– mensili dal 1° luglio 2008 al 31 ottobre 2010 e di fr. 1117.50 mensili dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2014, rispettivamente un contributo alimentare per A\_\_\_\_\_ di fr. 1117.50 mensili fino al 30 giugno 2007, di fr. 1155.– mensili dal 1° luglio 2007 al 31 maggio 2008, di fr. 1110.– mensili dal 1° al 30 giugno 2008, di fr. 1050.– mensili dal 1° luglio 2008 al 31 ottobre 2010, di fr. 1117.50 mensili dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2014 e di fr. 1270.– mensili dal 1° giugno 2014 al 31 ottobre 2016.

## **E. 8**

L'appellante sostiene che nel fabbisogno in denaro dei figli non va inserita la retta dell'\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, poiché l'i scrizione a una scuola privata è stata decisa dalla moglie senza averne dimostrato la necessità. La vicinanza dei nonni materni permetterebbe senz'altro ai figli di frequentare la scuola pubblica. Inoltre la moglie potrebbe stabilirsi nelle vicinanze del luogo di lavoro, con notevole risparmio di tempo da dedicare ai figli. Per di più, la frequentazione di una scuola privata non garantisce ai figli buoni risultati, tanto meno se si pensa che l'Istituto in questione è destinato a bambini con difficoltà cognitive e caratteriali. A prescindere da ciò, l'appellante reputa i contributi alimentari eccessivi e sproporzionati rispetto a quelli fissati da questa Camera con la sentenza del 4 settembre 2006, ragione per cui ne chiede la riduzione a fr. 920.– mensili e a fr. 850.– mensili, assegni familiari compresi. a) I presupposti per includere nel fabbisogno in denaro dei figli la retta di un istituto scolastico è stata già trattata da questa Camera nella sentenza del 4 settembre 2006 fra le stesse parti (inc. 11.2005.103, consid. 3). Al riguardo non giova ripetersi, anche perché riesaminando la questione con pieno potere cognitivo (e non più a un solo esame di verosimiglianza) non si giungerebbe a una soluzione diversa, AO 1 nemmeno avendo contestato davanti al Pretore i motivi adottati a suo tempo dalla moglie. Né l'appellante poteva seriamente pretendere che fossero i cognati a occuparsi dei figli quando la madre era al lavoro. Circa i risultati scolastici dei ragazzi, tutto si ignora. Contrariamente a quanto assume l'appellante, poi, l'\_\_\_\_\_ gestisce bensì un centro oto-logopedico che accoglie bambini normodotati con disturbi specifici dell'apprendimento della lingua parlata e scritta, ma comprende anche una scuola elementare aperta a tutti, riconosciuta e parificata alle scuole pubbliche. Sulla questione non giova pertanto dilungarsi. b) Relativamente all'ammontare dei contributi di mantenimento, non è serio rimproverare al primo giudice di avere trascurato gli importi fissati da questa Camera nella sentenza del 4 settembre 2006. Intanto l'appellante dimentica che un decreto cautelare non vincola il giudice del divorzio (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 33 e nota 891 ad art. 376 CPC). Inoltre il criterio per suddividere il contributo alimentare per i figli tra genitori dopo il divorzio (in base alle rispettive disponibilità finanziarie) non si identifica con quello applicato in sede provvisoria e nelle protezioni dell'unione coniugale

(consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà). Infine il Pretore ha aggiornato i fabbisogni in denaro dei figli tenendo conto del costo effettivo dell'alloggio e dei cambiamenti della fascia d'età. Perché egli non avrebbe dovuto, l'appellante non spiega. Quanto al fatto che il primo giudice abbia tolto dal fabbisogno minimo dell'interessato fr. 375.– mensili per il premio dell'assicurazione sostitutiva dell'ammortamento, la questione è superata dall'intervenuta vendita dell'immobile, i contributi fissati dal Pretore entrando in vigore solo con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (fino ad allora continua a valere l'assetto cautelare). Anche in proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

#### **E. 9**

Per quel che riguarda il riparto del “secondo pilastro”, il Pretore ha ricordato che in costanza di matrimonio solo il marito ha accumulato una prestazione d'uscita, per complessivi fr. 20 928.85, la metà della quale spetta alla moglie. Sulla divisione a metà i coniugi sono d'accordo. Dissentono sull'ammontare della somma destinata a AP 1, l'appellante sostenendo che parte del capitale investito nell'abitazione coniugale era stata da lui maturata prima del matrimonio. La contesa trascende tuttavia la cognizione di questa Camera. L'art. 142 cpv. 1 CC prevede in effetti che, dandosi dissenso sull'ammontare delle prestazioni d'uscita, il giudice del divorzio si limita a fissare la chiave di riparto (v. RtiD II-2004 pag. 580 consid. 3c). Nel quadro del sindacato odierno ci si deve limitare così a fissare la proporzione secondo cui suddividere le prestazioni d'uscita maturate dalle parti durante il matrimonio, dal 23 giugno 1995 al 22 marzo 2007 (giorno in cui la pronuncia del divorzio, non appellata, ha acquisito forza di giudicato). Il fascicolo processuale andrà poi trasmesso “al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” (art. 142 cpv. 2 CC), ovvero – nel Ticino – al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25 a cpv. 1 LFLP combinato con l'art. 73 cpv. 1 LPP, art. 8 cpv. 1 LALPP), il quale stabilirà gli importi vincolanti per gli istituti – o per l'istituto – di previdenza. II. Sull'appello di AP 1

#### **E. 10**

L'appellante contesta di dover corrispondere fr. 92 290.– in liquidazione del regime dei beni. Sostanzialmente essa reputa di nulla dovere al marito, poiché quest'ultimo ha ricevuto in prestito dai genitori – e non in donazione – il denaro per acquistare il noto immobile. E il marito le ha donato la metà di quanto ricevuto per acquistare la quota di comproprietà. A suo parere, quand'anche non fosse accertata una donazione tra moglie e marito, essa nulla deve ad AO 1 in liquidazione del regime dei beni, l'art. 215 CC non obbligandola a colmare eventuali disavanzi. In via subordinata l'appellante chiede di prorogarle il termine per versare la liquidazione fino al 20 ottobre 2016, quando il figlio cadetto sarà diventato maggiorenne. a) Che \_\_\_\_\_ abbia consegnato al figlio fr. 240 000.– per finanziare l'acquisto del noto fondo è incontestato (doc. D; sopra, consid. 4). Litigiosa è la causale del versamento: donazione secondo AO 1, mutuo secondo l'appellante. Sta di fatto che quest'ultima non rivendica una partecipazione all'aumento conseguito dal marito nello scioglimento del regime dei beni (art. 215 cpv. 1 CC). La definizione del rapporto giuridico sulla scorta del quale \_\_\_\_\_ ha trasferito al figlio fr. 240 000.– poco giova. Importa per contro stabilire la natura di quello sorto in seguito tra marito e moglie. b) Il Pretore ha scartato l'ipotesi di una donazione. A suo avviso il marito ha semplicemente anticipato alla moglie il denaro per entrare in possesso della quota di comproprietà, tanto più che al momento in cui il fondo è stato acquistato “i genitori non avevano ancora trasformato il

mutuo concesso ad AO 1 in donazione sicché, secondo il normale andamento delle cose, non appare neppure verosimile che quest'ultimo possa aver voluto donare alla moglie importi di cui egli era tenuto alla restituzione". L'appellante ribadisce che il marito le ha elargito una donazione, la somma di fr. 120 000.– essendo servita appunto ad acquistare la quota di comproprietà, suo bene esclusivo, del quale essa può disporre liberamente e che le dà diritto a una liquidazione in capitale al momento dello scioglimento della comproprietà. La quota non costituendo un bene destinato a uso comune, deve presumersi perciò una donazione tra coniugi. c) S e un coniuge pretende di avere ottenuto dall'altro una donazione, deve recarne la prova, un negozio giuridico siffatto non potendosi presumere nemmeno in caso di prestazioni eseguite coscientemente a titolo gratuito (sentenza del Tribunale federale 5A\_329/2008 del 6 agosto 2008 consid. 3.3, in: FamPra.ch 2009 pag. 159; sentenza 5A\_662/2009 del 21 dicembre 2009 consid. 2.3, in: FamPra.ch 2010 pag. 424; v. anche Deschenaux/Steinauer/Baddeley, *Les effets du mariage*, 2<sup>a</sup> edizione, pag. 433 n. 923). In concreto nulla dimostra una liberalità di fr. 120 000.– in favore di AP 1 per l'acquisto di una quota di comproprietà. Ove si pensi, anzi, che secondo l'interessata "acquistando il fondo in comproprietà con la moglie, AO 1 ha di fatto donato a quest'ultima la metà dei soldi chiesti in prestito ai propri genitori" (risposta del 10 gennaio 2005, pag. 3 e conclusioni del 6 giugno 2006, pag. 5), nemmeno si può dire che tra i coniugi sia intervenuto un reciproco e concorde scambio di manifestazioni di volontà. A ben vedere, quindi, non si ravvisa nemmeno indizio sull'esistenza di un animus donandi del donatore. Manifestamente infondato, al riguardo l'appello non merita altra disamina.

#### **E. 11**

In subordine l'appellante chiede una dilazione per il pagamento di fr. 92 290.– fino al 20 ottobre 2016, rilevando che l'immobile è gravato di un'ipoteca per fr. 614 915.– e che sulla sua quota è stata iscritta anche un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 35 000.– in favore del padre, di modo che una nuova ipoteca figurerebbe in terzo grado. Essa inoltre deve già far fronte al pagamento dell'intero onere ipotecario e rimborsare al marito il premio dell'assicurazione sostitutivo dell'ammortamento. Per di più, i contributi alimentari in favore dei figli sono inferiori a quelli previsti dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, ragione per cui essa ne deve sopportare la differenza. Non potendo far fronte in un solo anno agli obblighi verso il marito – essa soggiunge – costui manderebbe l'immobile all'asta, ciò che offenderebbe il senso della liquidazione del regime dei beni. Così argomentando, nondimeno, l'appellante nemmeno si confronta con le motivazioni del primo giudice. Ad ogni buon conto, le sue doglianze sono ormai superate, ad avvenuta vendita della particella n. 70 non sussistendo più – con ogni evidenza – gli estremi dell'art. 218 cpv. 1 CC per dilazionare il pagamento di quanto dovuto in liquidazione del regime dei beni. Nell'attuale giudizio occorre unicamente fissare un nuovo termine, quello fissato dal Pretore essendo decorso in pendenza di appello. Non potendosi prevedere quando l'odierna sentenza acquisirà carattere definitivo, è opportuno fissare il termine in tre mesi dal passaggio in giudicato della medesima. III. Sugli oneri processuali e le ripetibili

#### **E. 12**

Gli oneri dell'appello presentato da AO 1 seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitto tanto sul postulato aumento della spettanza in liquidazione del regime dei beni quanto sulla riduzione del contributo alimentare per i figli. Circa lo scioglimento della comproprietà immobiliare e la durata del

diritto di abitazione, invece, ove le questioni non fossero divenute prive d'oggetto egli avrebbe verosimilmente ottenuto causa vinta. Intanto sarebbe presumibilmente apparso esagerato far attendere l'appellante fino alla scadenza del diritto di abitazione per chiedere lo scioglimento della comproprietà (art. 650 CC). Inoltre la durata di tale diritto fino al 20 ottobre 2016 sarebbe probabilmente apparsa eccessiva, l'esigenza di conservare i figli nel loro ambiente potendo ritenersi oggettivamente esaurita al momento in cui costoro avrebbero terminato la scuola media, alla fine di giugno del 2012. Tutto ponderato, si giustifica così di suddividere gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone di modificare in tal senso anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado. Gli oneri dell'appello presentato da AP 1, commisurati all'importanza del litigio, seguono la soccombenza di lei (art. 148 cpv. 1 CPC). Anche sulla dilazione del termine per pagare l'importo in liquidazione del regime dei beni, invero, l'appello sarebbe verosimilmente stato respinto – come detto (consid. 11) – seppure l'immobile non fosse stato alienato nel frattempo. IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

### **E. 13**

Relativamente ai mezzi d'impugnazione esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una lite che riguarda unicamente effetti patrimoniali del divorzio ha natura pecuniaria. Nella fattispecie il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si considerino le pretese delle parti in liquidazione del regime dei beni. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto, l'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 4. In liquidazione del regime matrimoniale AP 1 è tenuta a versare ad AO 1 fr. 122 933.– nel seguente modo: fr. 600.– entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza; fr. 122 333.– entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza. 5. La richiesta intesa allo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 70 RFD di \_\_\_\_\_, sezione \_\_\_\_\_, è dichiarata priva d'oggetto. La richiesta intesa a ottenere un diritto d'abitazione sulla particella n. 70 RFD di \_\_\_\_\_, sezione \_\_\_\_\_, è dichiarata priva d'oggetto. 6. AP 1 AO 1 ha diritto alla metà della prestazione d'uscita maturata da AO 1 durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza, dal 23 giugno 1995 al 22 marzo 2007. Gli atti saranno trasmessi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale stabilirà gli importi vincolanti per l'istituto in questione. 8. La tassa di giustizia di fr. 4000.– e le spese di fr. 2314.–, da anticipare da AO 1 in ragione di tre quarti e da AP 1 per il resto, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Gli oneri di tale appello, consistenti in : a) tassa di giustizia fr. 1700.– b) spese fr. 50.– fr. 1750.– da anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. III. L'appello di AP 1 è respinto. IV. Gli oneri di tale appello, consistenti in : a) tassa di giustizia fr. 1200.– b) spese fr. 50.– fr. 1250.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà ad AO 1 fr. 1500.– per ripetibili. V. Intimazione a: –; \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.